



**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE  
"DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Segretari di Stato,

Onorevoli Consiglieri,

la proposta legislativa che è posta all'attenzione del Consiglio Grande e Generale risponde a diversi obiettivi rispetto ai quali è opportuno fare alcune precisazioni di carattere politico al fine di inquadrare l'attuale momento storico e le sue prospettive future.

**PREMESSA**

La redazione del presente progetto di legge mira a mettere a disposizione un quadro normativo adeguato alle esigenze degli operatori economici sammarinesi.

La proposta legislativa che si sottopone all'esame prevede, dunque, una semplificazione degli adempimenti in capo agli operatori economici, un riordino delle limitazioni all'operatività e l'eliminazione di alcune prescrizioni attualmente previste per l'ottenimento della licenza di esercizio. L'esigenza di apportare modifiche a un quadro normativo risalente al 2011, che disciplina il settore del noleggio di autoveicoli senza conducente nella Repubblica di San Marino, non è pertanto più procrastinabile.

In questo settore come in numerosi altri ambiti, la Repubblica di San Marino ha la necessità di allinearsi alle pratiche già ampiamente utilizzate in altri Paesi, colmando le differenze esistenti e, soprattutto, offrendo al sistema tutte quelle opportunità che si riscontrano in altri contesti. È ormai da tempo noto che il settore imprenditoriale, e non solo, affronta

*Giulio Ferrarini*

*Concetta Scoto*

*[Signature]*  
(011)

*[Signature]*



la tematica in oggetto con modalità differenti rispetto al passato, prediligendo lo strumento del noleggio rispetto all'acquisto dei mezzi di trasporto o alla gestione diretta dei parchi auto aziendali. La mancanza di una normativa adeguatamente evoluta, irragionevolmente ancora oggi legata a dinamiche distorsive del passato, ha condotto alla paradossale situazione per cui imprese e famiglie sammarinesi si rivolgono a operatori fuori confine per usufruire del servizio di noleggio, con nocumento per il sistema economico sammarinese.

Il progetto di legge, puntando ad un sempre più potenziato sistema di controllo in materia, si pone l'ambizione di riattrarre sul territorio un'attività imprenditoriale ordinariamente svolta in altri Paesi, nonché di offrire le migliori opportunità a cittadini e operatori economici. Ciò nella convinzione che i tempi che stiamo vivendo, in questo come in altri settori, non lascino più spazio a ritardi, ritrosie o timori infondati, talvolta anche "costruiti", rispetto all'evoluzione del Paese.

Va inoltre sottolineato che la recente modifica legislativa italiana in materia di circolazione di autoveicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, nonché la consolidata applicazione del DPR italiano n. 633 del 1972, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (IVA), opportunamente considerati nel testo della presente proposta normativa, contribuiscono, unitamente alle modalità operative previste, a evitare il ripetersi di fenomeni distorsivi del settore, come accaduto in passato.

### **STRUTTURA E CONTENUTI DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA**

Nella sua struttura, il testo risulta suddiviso in dieci articoli, ciascuno dei quali disciplina specifici aspetti della materia trattata.

In particolare, l'articolo 1 reca la definizione del contratto di noleggio, distinguendo tra contratti a breve e a lungo termine, e prevede la possibilità, per coloro che esercitano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, di

Carlotto Andrea  
Carlo Fede

J. P. R.  
D.



concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.

L'articolo 2 stabilisce che i canoni dei contratti di noleggio, sia a lungo sia a breve termine, stipulati da operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti, siano assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10 per cento. Tale ritenuta risulta coerente con l'applicazione dell'articolo 12 della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

L'articolo 3 prevede che, qualora il servizio di noleggio a breve o a lungo termine, reso da operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, sia assoggettato a obblighi fiscali, l'operatore economico estero sia tenuto all'assolvimento degli stessi secondo le modalità previste dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148. Tale impostazione deriva dalla necessità di allineare la norma all'entrata in vigore della citata legge, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti, tenute all'assolvimento di obblighi fiscali previsti dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche, nonché da altre imposte dirette vigenti. Per tale ragione, l'articolo 3 del presente progetto di legge attribuisce agli operatori economici esteri l'obbligo di assolvere l'imposta complementare sui servizi secondo le modalità previste dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148, con riferimento ai contratti di noleggio a breve e a lungo termine a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino. L'introduzione della figura del rappresentante fiscale consente di colmare un vuoto procedurale in materia di riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio Tributario.

L'articolo 4 individua le tipologie di veicoli che possono essere oggetto di noleggio.

L'articolo 5 disciplina gli adempimenti amministrativi in capo al soggetto

*Con latte Andre* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



noleggiante, prevedendo che il contratto di noleggio debba essere stipulato in forma digitalizzata attraverso il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Nelle more dell'implementazione del portale, il noleggiante è tenuto a pubblicare i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula sul sito internet predisposto dal medesimo Ufficio.


L'articolo 6 reca le disposizioni per il rilascio della licenza di noleggio. La licenza di esercizio è subordinata alla disponibilità di una sede ad uso ufficio; inoltre, i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, quando non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in un'adeguata rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. È infine previsto che il noleggiante indichi, tramite il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, i veicoli non oggetto di contratto di noleggio che non risultino presenti sul territorio.

L'articolo 7 è dedicato alle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi posti in capo al noleggiante.

L'articolo 8 introduce norme transitorie per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente proposta di legge. L'articolo 9 dispone infine l'abrogazione delle precedenti disposizioni legislative che regolamentavano il settore del noleggio, al fine di garantire un più agevole orientamento degli operatori all'interno dell'ordinamento.

Eccellenze, Onorevoli Segretari di Stato e colleghi Consiglieri, al termine di questa illustrazione delle motivazioni e dei contenuti del Progetto di Legge presentato, confidiamo nello svolgimento di un proficuo e serio dibattito sui suoi contenuti, finalizzato a un positivo accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

  
Carlo Fedi

  
(COM)

  
Carlo Fedi